

Legge federale sull'imposizione di fondi agricoli e silvicoli

del...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del.....¹
decreta:

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 14 dicembre 1990² sull'imposta federale diretta

Art. 18 cpv. 4 secondo periodo

⁴ Sono considerati fondi agricoli e silvicoli:

- a. i fondi sottoposti alla legge federale del 4 ottobre 1991³ sul diritto fondiario rurale (LDFR); e
- b. i fondi di immobilizzi di un'azienda agricola o silvicola non sottoposti alla LDFR.

2. Legge federale del 14 dicembre 1990⁴ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 8 cpv. 1 terzo periodo

¹ Sono considerati fondi agricoli e silvicoli:

- a. i fondi sottoposti alla legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR)⁵;
- e
- b. i fondi di immobilizzi di un'azienda agricola o silvicola non sottoposti alla LDFR.

RS

¹ FF 20xx

² RS 642.14

³ RS 211.412.11

⁴ RS 642.14

⁵ RS 211.412.11

Art. 12 cpv. 1 secondo periodo

¹ Sono considerati fondi agricoli e silvicoli:

- a. i fondi sottoposti alla LDFR; e
- b. i fondi di immobilizzi di un'azienda agricola o silvicola non sottoposti alla LDFR.

Art. 72r Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica del...

¹ I Cantoni adeguano la loro legislazione alle modifiche degli articoli 8 capoverso 1 e 12 capoverso 1 della presente legge entro il momento dell'entrata in vigore della modifica del

² Da tale momento, gli articoli 8 capoverso 1 e 12 capoverso 1 si applicano direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti ad essi contrario.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.